1 – Introduzione

Per un approccio serio e scientificamente rigoroso allo studio dei domini collettivi è richiesto al giurista di possedere solide basi che gli consentano di orientarsi tra i principali istituti del diritto privato (proprietà, persone giuridiche ed autonomia statutaria) e del diritto pubblico (rapporti tra Stato, Regioni, Province autonome e ordinamenti giuridici primari), oltre ad avere la capacità di collocare i diversi istituti nella corretta prospettiva storico-giuridica.

Esiste, tuttavia, un campo, spesso poco indagato dalla dottrina specialistica, in cui le questioni d'ordine dogmatico rivelano la loro più immediata concretezza applicativa. E', infatti, sul terreno del diritto processuale civile che la dimostrazione dell'esistenza e dell'esatta estensione di un dominio collettivo pone l'operatore del diritto di fronte a snodi istruttori di notevole complessità, dove le categorie generali del diritto sfuggono ai tradizionali automatismi applicativi.

Proprio la peculiarità di questo istituto giustifica la sopravvivenza nel nostro ordinamento di un giudice speciale, in grado di orientarsi tra antiche consuetudini e documenti storici, con una preparazione tale da essere capace di condurre indagini ad ampio spettro, che intrecciano il rigore della scienza giuridica con la storiografia, la cartografia e l'archivistica.

2 – Il contenzioso storico come fonte documentale

Il percorso nella storia dei domini collettivi è segnato da una accesa conflittualità. Il processo, in passato come ora, è tra i luoghi principali in cui si è misurata la capacità dei domini collettivi di resistere agli attacchi provenienti dall'esterno, ma anche dal proprio interno.

Le comunità locali sono state storicamente costrette a promuovere azioni a tutela del proprio patrimonio antico per arginare le mire eversive o usurpative dei feudatari e dei grandi proprietari fondiari, tese a comprimere — se non a sopprimere del tutto —i diritti di godimento collettivo[1]. Non meno rilevante, sul piano quantitativo e dogmatico, si rivela il contenzioso insorto tra titolari del dominio collettivo o tra comunità finitime[2] per la delimitazione dei rispettivi confini territoriali o per l'affermazione del possesso e dell'esercizio dei diritti di pascolo e legnatico. Si tratta di liti che hanno consentito di tramandare preziosi documenti attraverso i quali è possibile ricostruire il contenuto e i limiti dei diritti della collettività, nonché il loro rapporto con le varie autorità, che, a diverso titolo, hanno esercitato il loro potere sul territorio.

Sotto il profilo strettamente metodologico, occorre evidenziare come proprio la mole di controversie sviluppatasi fin dall'esperienza dell'*Ancien Régime* costituisca oggi un inestimabile "archivio probatorio", la cui preziosa documentazione storica, pervenuta fino a noi, si dimostra particolarmente utile nella ricostruzione della natura giuridica delle varie terre oggetto di diritti collettivi.

Da ultimo, le stesse sentenze dei Commissari Liquidatori che, anche a seguito dell'entrata in vigore nel Triveneto della L. 16 giugno 1927, n. 1766 hanno definito le liti nei confronti di privati o dei Comuni, offrono un solido contributo per lo studio della storia e della natura dei domini collettivi[3].

Il processo, dunque, si è storicamente configurato quale teatro patologico di sofferenza, logoramento economico e scontro sociale tra le comunità e i poteri eversivi — o tra le comunità medesime —, ma dall'altro lato esso ha rivelato un'inaspettata e preziosissima funzione generativa e conservativa.

Nell'ambito dei domini collettivi, la dimensione processuale assume il ruolo di vero e proprio archivio materiale della memoria collettiva. Il giudizio ha richiesto di formalizzare in un testo scritto le consuetudini immemorabili che, in assenza della lite, sarebbero andate inesorabilmente perdute. Il contenzioso da luogo in cui si sviluppa l'aggressione ai beni collettivi è divenuto, per eterogenesi dei fini, anche baluardo della loro tutela, senza il cui contributo sarebbe difficile disporre delle chiavi di lettura storico-documentali necessarie per attuare la tutela garantita dalla legge n. 168/2017 e dalla Carta costituzionale ai domini collettivi stessi.

3 – La prova della *qualitas soli* tra *pubblici* registri e documenti d'archivio.

In ambito processuale la corretta ricostruzione della natura dei diritti della collettiva o della cd. *qualitas soli* delle terre, ora come in passato, non può prescindere da uno studio serio ed approfondito delle fonti documentali.

Si tratta di un compito non facile per il giurista contemporaneo, la cui formazione accademica risulta tradizionalmente incentrata sulle categorie della proprietà individuale di stampo romanistico (art. 832 c.c.), con la conseguente e quasi totale marginalizzazione degli assetti fondiari collettivi, considerati a torto inutili reliquie del passato.

A tale limite formativo si aggiunge l'insidia di carattere ermeneutico legata alla necessità di interpretare documenti che si sono formati nel corso di esperienze giuridiche distanti, rispetto ai quali può essere irresistibile la tentazione di darvi lettura attraverso gli occhiali

del giurista contemporaneo e non con le lenti di uno storico del diritto, abituato a considerare i fatti storici nel loro corretto contesto.

In secondo luogo, occorre guardarsi dalla pericolosa tentazione di trasporre ed applicare automaticamente ai domini collettivi i meccanismi probatori tipici del diritto processuale ordinario. Infatti, mentre nel processo civile tradizionale le risultanze della Conservatoria dei Registri Immobiliari o del Libro Fondiario nel sistema tavolare costituiscono il principale strumento per ricostruire la catena dei trasferimenti e fondare la prova del diritto di proprietà a titolo derivativo, nell'ambito dei domini collettivi tale automatismo perde la propria validità; trattandosi di forme di appartenenza originaria, inalienabili ed imprescrittibili, la presenza di un'intestazione catastale in conformità con un titolo trascritto o intavolato a favore di un privato o di un ente pubblico non sono di per sé sufficienti per erodere la natura collettiva del bene.

Sotto il profilo della ricerca e della produzione documentale necessarie per provare la *qualitas soli* delle terre in contestazione, ciò che contraddistingue il giudizio di accertamento e la tutela dei diritti collettivi nei confronti delle pretese dei terzi consiste proprio nella frequente incertezza derivante dall'assenza di titoli formali di acquisto o di riconoscimento dei diritti della collettività.

Ecco che spesso i pubblici registri immobiliari non sono sufficienti a fondare la prova della natura dei beni, ma occorre spostare la ricerca sul terreno della ricostruzione storica di concessioni, investiture, carte di regola, statuti o laudi, la cui interpretazione richiede una analisi filologica attenta onde evitare di travisarne l'effettiva portata[4].

Pertanto, la prova della *qualitas soli* non costituisce un mero automatismo, bensì un'operazione complessa in cui il documento d'archivio assume un ruolo determinante.

4 – L'attenuazione dell'onere probatorio e i poteri inquisitori del giudice commissariale

Le origini dei domini collettivi affondano nella notte dei tempi e sovente la ricerca storico-documentale non consente di rinvenire un titolo di acquisto formale ed inequivoco a fondamento della titolarità del patrimonio collettivo antico. L'applicazione rigorosa dei principi del processo civile ordinario comprimerebbe infatti le possibilità per la collettività di ottenere un'effettiva tutela dei propri diritti.

Proprio a presidio delle collettività e della conservazione dei loro beni, la giurisprudenza ha progressivamente elaborato un sistema probatorio speciale, fondato sull'attenuazione del

rigore dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), sul rafforzamento dei poteri istruttori officiosi del giudice e sull'impiego di rilevanti presunzioni, tra le quali spicca quella derivante dalla nota massima *ubi feuda, ibi demania*.

Per quanto attiene al primo aspetto — relativo alla flessibilità dell'onere probatorio e all'estensione dei poteri istruttori del giudice —, il Commissario Liquidatore si discosta nettamente dall'impostazione del processo civile ordinario: diversamente da quest'ultimo, retto dal principio dispositivo in virtù del quale l'onere della prova incombe esclusivamente sulle parti che intendono dimostrare i fatti costitutivi a fondamento delle

proprie pretese, il giudice commissariale è titolare di autonomi poteri istruttori esercitabili d'ufficio[5].

Invero, risale già alla giurisprudenza degli anni Trenta del Novecento il principio secondo cui, qualora l'attore in rivendicazione di un terreno sottoposto ad usi civici non offra sufficiente prova del suo diritto, il Commissario regionale può disporre d'ufficio una perizia demaniale per accertare tale diritto[6]. Il Giudice, quindi, non era passivamente vincolato al materiale dedotto dalle parti, ben potendo egli trarre il proprio convincimento dal complesso degli elementi documentali dallo stesso reperiti o da principi ed elementi giuridici noti — od anche ignoti — alle parti medesime[7]. Il Commissario, infatti, chiamato a giudicare *secundum veritatem rei*, doveva fondare il proprio convincimento «in base a quegli elementi storici presuntivi o documentali, di cui venga a conoscenza per propria iniziativa, durante la fase sia amministrativa che contenziosa»[8][3].

Ebbene, tale impianto appariva pienamente coerente con un sistema che riconosceva al Commissario poteri di natura prevalentemente inquisitoria, connaturati al prioritario interesse pubblico perseguito nell'ambito del procedimento di accertamento dei beni civici; detto orientamento era, altresì, armonico con l'assetto ordinamentale dell'epoca, che concentrava in capo al Commissario Liquidatore l'esercizio congiunto sia delle funzioni amministrative che di quelle giurisdizionali.

Senonché, nel secondo dopoguerra la giurisprudenza ha tentato di perimetrare tali poteri d'ufficio per riallineare il procedimento commissariale alle garanzie del processo civile ordinario; la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1729 del 4 luglio 1950, limitò la possibilità per il Commissario di acquisire d'ufficio il materiale probatorio alla sola fase amministrativa dell'accertamento, affermando che, ove l'attore non avesse fornito la prova nella successiva fase contenziosa, la domanda avrebbe dovuto essere rigettata, «non potendo [il giudice] prendere l'iniziativa della ammissione e dell'assunzione dei mezzi di prova, che – secondo i principi generali – sono rimessi alla disponibilità delle parti»[9].

Nonostante tali riserve dogmatiche, la più recente e consolidata giurisprudenza di legittimità continua a riconoscere la refrattarietà della materia ad un'applicazione rigida e cieca dell'art. 2697 c.c. La stessa Cassazione rileva, infatti, come l'acquisizione della prova della demanialità civica risulti spesso ardua, dovendo fondarsi su indagini storico-documentali complesse e risalenti nell'arco del tempo. Sovente occorre ricercare, vagliare ed interpretare antichi documenti per stabilire la natura del bene alla luce del più ampio contesto storico, normativo e sociale. Tali obiettive difficoltà giustificano non solo una notevole attenuazione del principio dell'onere della prova, ma tuttora confermano la titolarità in capo al giudice di quel particolare potere, previsto dall'art. 29 della L. 16 giugno 1927, n. 1766, consistente nella facoltà di disporre anche d'ufficio, come già indicato dalla giurisprudenza degli anni Trenta del secolo scorso, un'indagine storico-documentale affidata ad un professionista particolarmente esperto nella materia, anche al fine di colmare le eventuali lacune probatorie in cui siano incorse le parti[10].

5 – Domini collettivi e la prova della loro esistenza attraverso presunzioni

Il secondo aspetto del sistema probatorio speciale che caratterizza il processo in materia di domini collettivi è legato all'importante impiego di presunzioni. Secondo la tradizione dottrinaria e giurisprudenziale formatesi all'indomani dell'entrata in vigore della L. n. 1766 del 1927, uno dei principali criteri guida che deve guidare l'indagine intorno alla *qualitas soli* delle terre è fondato sulla storia giuridica, generale o locale, da cui attingere presunzioni molteplici, le quali, opportunamente e logicamente coordinate, possono indurre nella convinzione della esistenza o inesistenza dei diritti della collettività[11].

Basti rilevare che già lo stesso Winspeare ammoniva i giudici demaniali di tener presente nel corso del giudizio della diseguaglianza delle parti nel ricercare e trovare i mezzi di prova[12]. Ebbene, proprio sulla base di questo presupposto la giurisprudenza ha ritenuto di non porre a presupposto delle decisioni in ordine alla reintegra delle terre civiche solamente le prove dirette piene e specifiche della *qualitas* "demaniale", potendo invece valutare anche prove indirette accumulatesi attraverso i secoli.

Si riteneva, infatti, che i Commissari dovessero essere scelti fra i magistrati di grado elevato proprio in ragione del fatto che avrebbero avuto insito nell'esercizio costante e continuo del loro ufficio il senso giuridico *"di indagatore sagace di prove e di fatti, di sapiente lettore di ogni documento, di esperto ed equilibrato estimatore di ogni risultanza"*[13]. Ogni atto e documento doveva infatti essere considerato alla luce della storia del tempo "*perché solo così se ne può comprendere il vero significato e la giusta portata…*"[14].

Nel processo commissariale trova spazio, quindi, ogni mezzo di prova. Tra questi viene,

tuttora, in evidenza la prova documentale a sostegno dei diritti della collettività, pur tuttavia non essendo necessaria l'acquisizione dell'atto di acquisto o di concessione originario[15], ma essendo sufficiente anche quanto riportato in scritti dell'epoca (es. delibere di vicinie) o nelle antiche Carte di Regola[16]. Vige, infatti, la consapevolezza che i documenti originali possono essere andati perduti (per conflitti bellici o anche per smantellamenti di archivi) oppure essere stati sottratti da qualche signore.

Invero, può accedere al processo anche la testimonianza degli abitanti, essendo quest'ultimi in grado di riferire quanto tradizionalmente era stato loro tramandato dai loro avi. Attraverso la prova testimoniale può fare ingresso anche l'istituto dell'"*immemoriale*"[17], che dall'uso consuetudinario portava a presumere l'esistenza di un titolo legittimo di proprietà; al contrario, tale presunzione non opera mai a favore del privato che intenda opporla alla collettività [18].

Tuttavia, tra le presunzioni di maggior rilievo del processo commissariale spicca quella che consente di derivare dalla presenza di feudi l'esistenza di usi civici. Tale presunzione trova espressione nel noto brocardo "*Ubi feuda ibi demania*" ed affonda le proprie origini nella VI massima della Commissione feudale, secondo la quale "*tutti i feudi, tranne le difese costituite secondo le leggi del regno, sono soggetti agli usi civici*": laddove sussiste un feudo legittimamente sorto vi è demanio feudale e, quindi, diritti collettivi. Provata nel giudizio la feudalità del territorio, i diritti della collettività si presumono senza la necessità di fondare la prova su un titolo specifico.

Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità dalla "*prova della natura feudale … ne discende direttamente, sulla base del principio* ubi feuda ibi demania*, l'esistenza, senza bisogno di ulteriore prova, degli usi originari*"[19].

Questa presunzione trova il proprio fondamento nell'originario legame tra la popolazione insediata sul territorio e la successiva concessione del territorio medesimo in feudo. Così, nel sistema agrario feudale italiano, da un lato i diritti delle popolazioni preesistenti fondavano la loro giustificazione economico-sociale nelle insopprimibili esigenze di vita delle popolazioni stesse, dall'altro lato rispondevano altresì alle esigenze del feudatario a che il feudo non restasse abbandonato o incolto[20].

E' proprio il ricorso a tali presunzioni storiche che permette di superare quella originaria sperequazione probatoria denunciata da Winspeare, in tal senso offrendo alle collettività locali strumenti flessibili capaci di tutelare i loro diritti.

6 – Il valore probatorio dell'intestazione catastale

Nell'ambito dell'istruttoria volta all'accertamento della *qualitas soli*, anche il dato formale dell'intestazione catastale assume una specifica rilevanza presuntiva.

Tuttavia, di fronte alle risultanze dei registri immobiliari non ci si può arrestare alla mera evidenza formale: la corretta decifrazione dell'intestazione a favore del Comune impone di contestualizzare e calare tale dato nell'effettiva esperienza giuridica in cui esso è maturato.

Ebbene, è proprio muovendo da tale indispensabile rilettura storica che la giurisprudenza di legittimità ha a più riprese chiarito come il Comune sia "*sorto come ente autarchico solo con la dominazione francese, tutti i beni che figurano ad esso appartenenti sono da presumere come di appartenenza, in realtà, della Universitas civium, e cioè di demanio universale*" [21].

Si tratta di un orientamento che viene ribadito anche in recenti pronunce giurisprudenziali, le quali, richiamando precedenti più risalenti, confermano che, qualora un bene risulti essere "di proprietà dell'ente comunale" (*rectius* intestato catastalmente al Comune), in via presuntiva vada riconosciuta la sua natura demaniale[22].

Del resto, la stessa dottrina formatasi successivamente all'entrata in vigore della l. n. 1766 del 1927 aveva chiarito la necessità di distinguere tra beni del Comune, intesi come beni patrimoniali dell'ente stesso, e le terre civiche[23]: i primi sono beni strumentali dell'Ente e sono diretti a soddisfare l'interesse dell'ente come persona a sé, mentre i secondi sono diretti a soddisfare gli interessi di quelli che vengono chiamati comunisti.

In tal senso, il Comune non deve considerarsi un successore della collettività, posto che quest'ultima si è sempre tenuta distinta rispetto alla figura dell'ente; pertanto, anche in considerazione del fatto per cui la costituzione del Comune è avvenuta solo in epoca posteriore, qualora vi sia il godimento dei beni da parte della collettività se ne deve presumere la "demanialità" degli stessi [24].

L'evidenza di tale netta separazione tra i beni patrimoniali dell'ente locale ed i beni appartenenti alla collettività trova una delle sue esemplificazioni più chiare in una risalente, ma sempre attuale, pronuncia della Cassazione della metà del Novecento, secondo la quale: "*Quando un comune viene aggregato ad un altro, i beni di proprietà del comune soppresso, gravati di usi civici, non diventano patrimoniali del comune che assorbe l'altro. Esso ne assume l'amministrazione, ma non succede nella titolarità dei beni, che restano di proprietà del comune estinto, – divenuto frazione, inteso come aggregato insopprimibile degli individui componenti l'antica universitas. La frazione può in tale caso chiedere l'amministrazione di tali beni nel proprio interesse*"***[25]***.

Secondo la giurisprudenza, quindi, le terre che sono state sempre possedute dal Comune, e delle quali si ignora a quale titolo siano ad esso pervenute, non possono che rientrare tra quei beni di originaria appartenenza della popolazione od associazione di famiglie, stabilitesi *ab antiquo* sul posto, che li godettero sempre in comune amministrandoli nell'interesse della Comunità dalle stesse formata.

Riferisce in proposito anche il Commissario Usi Civici del Veneto:*"Tale comunità inizialmente costituente una unità in prevalenza economica, doveva in prosieguo di tempo, assumendone gradualmente tutti i caratteri, trasformarsi nell'ente politico amministrativo, qual è l'odierno Comune, ma i beni di uso civico da esso goduti e i diritti di uso sugli stessi esercitati, essendo stati dalle leggi sempre riconosciuti inalienabili e imprescrittibili, conservano tuttavia la loro particolare natura giuridica e la destinazione che hanno sempre avuto di servire, cioè ai bisogni elementari dei componenti della Comunità civica. Di conseguenza il Comune, il quale altro non è che il legale rappresentate e tutore degli interessi dei suoi cittadini, non può disporre di detti beni comuni, come se fossero suoi patrimoniali, invertendo arbitrariamente il titolo dei possessi medesimi"* ***[26]***. L'originaria intestazione catastale delle terre fa, dunque presumere, la natura collettiva delle terre, sicché in definitiva deve intendersi che debba gravare sul Comune la prova della patrimonialità dei beni in contestazione.

7 – Iscrizioni nei libri fondiari e prova della titolarità collettiva delle terre trentine

ll superamento del rigore probatorio ordinario incontra un limite operativo di notevole complessità nel momento in cui l'indagine si sposta nel contesto del Trentino; in questo territorio, infatti, l'accertamento della *qualitas soli* non può prescindere dal confronto con l'istituto del Libro Fondiario, sistema di pubblicità immobiliare governato dal principio costitutivo e dall'efficacia probatoria delle iscrizioni. In proposito occorre tenere in considerazione quanto previsto dall'art. 6,comma 2 delle Legge Tavolare, ai sensi della quale *"Agli effetti dell'esercizio dell'azione di rivendicazione della proprietà o di altri diritti reali, colui, al cui nome sia iscritto un diritto nel libro fondiario, si presume, fino a prova contraria, titolare del diritto stesso di fronte a chiunque opponga un diritto non iscritto*".

Invero, anche la formale iscrizione tavolare delle terre collettive a favore di un Comune deve essere necessariamente riletta alla luce della storia istituzionale locale.

La nascita del Comune moderno avviene anche nel territorio in successivamente alla dominazione francese: l'ente locale nasce e si sovrappone storicamente a preesistenti e radicate forme di organizzazione vicinale e comunitaria, le quali gestivano i patrimoni collettivi ben prima della nascita delle amministrazioni pubbliche contemporanee.

Di conseguenza, applicando coerentemente il principio generale di presunzione di demanialità, l'originaria intestazione di un bene in capo al Comune non ne certifica l'allodialità patrimoniale, bensì ne presuppone l'appartenenza originaria alla collettività insediatasi *ab immemorabili*.

Così l'ordinamento nazionale e l'evoluzione giurisprudenziale hanno edificato un solido argine contro il rischio di prove diaboliche, a presidio della verità storica dei domini collettivi. Attraverso l'uso coordinato e flessibile delle presunzioni, il processo commissariale non si limita a verificare una formale regolarità catastale o tavolare, ma solleva il velo delle intestazioni pubbliche per restituire la terra alle collettività proprietarie. In definitiva, l'inversione dell'onere probatorio e la valorizzazione delle prove indirette non costituiscono una deroga ai principi processuali, ma rappresentano piuttosto il necessario strumento di giustizia sostanziale volto a proteggere l'insopprimibile e millenario legame tra le popolazioni e i loro demani civici.

Elisa Tomasella

*Relazione tenuta nel corso del Convegno "*Domini collettivi & Libro Fondiario e Catasto. Funzioni, gestione e limiti dei domini collettivi nel sistema tavolare del Trentino*", tenutosi a Trento l'8 maggio 2026 (i cui atti sono in via di pubblicazione).

[1] BETTOTTI MARCO, *Tra la montagna e la città: la comunità di Pinè dalle origini al principio del Quattrocento,* in *Storia di Pinè dalle origini alla seconda metà del XX secolo,* (a cura di BETTOTTI MARCO), Comune di Baselga del Pinè, 2009, pp. 44 e ss., concentra l'attenzione dello studioso sulle diatribe relative ai beni collettivi, la cui documentazione costituisce oggetto di importanti indagini storiografiche, La percezione dell'importanza dei beni collettivi si ha, appunto, quando essi diventano oggetto di contesa e quando diventa fondamentale pensare alla loro difesa. Le risultanze documentali raccolte proprio in occasioni delle liti nei confronti di usurpatori o di collettività confinanti consentono di ricostruire l'antica consistenza dei beni collettivi.

[2] Le liti confinarie sono numerose. Si confrontino, a titolo di esempio, le vicende tra la collettività di Ampezzo e quella di San Vito di Cadore oggetto dello studio di RICHEBUONO Giuseppe, "Contese per i confini fra le Comunità di Ampezzo e di San Vito di Cadore", Cortina d'Ampezzo, Cassa Rurale e Artigiana, 1968, nonché le dispute tra la Comunità di

Pinè e il villaggio di Sevignano in BETTOTTI MARCO, *Tra la montagna e la città, cit.*, pp. 44 e ss.

[3] Il richiamo è alla sentenza del Commissario Usi Civi della Venezia Giulia e dell'Alto Veneto del 24 giugno 1942 pronunciata in relazione alla lite insorta tra il Comune di Santo Stefano di Cadore e le sue frazioni. La sentenza è pubblicata in *Comunioni Familiari Montane*, (a cura di ROMAGNOLI EMILIO TREBESCHI CESARE), Paideia, Brescia 1975, pp. 294 e ss.

[4]L'interpretazione delle fonti storiche è un tassello decisivo per qualificare la natura giuridica del rapporto tra la collettività e il patrimonio comune. Il dibattito sorto intorno all'esatto significato del termine *vizzare* costituisce, in tal senso, un caso emblematico. Il termine *vizzare* che compare in numerosi documenti storici che riguardano le Regole cadorine indica la sottrazione di parti di bosco al taglio indiscriminato dei regolieri. Secondo ANDRICH G. (*Appunti di ritto pubblico e privato cadorino,* Belluno 1909, p. 62), quindi, il "*vizzare*" era inizialmente inteso come libera espressione del potere di ogni Regola di proteggere dal taglio i propri boschi, per poi essere attribuito ai "poteri" della Magnifica Comunità Cadorina. Dopo il 1523 venne, infatti, stabilito che le Regole titolari dei boschi non potessero più vizzarli a proprio piacimento, ma dovessero ottenere la licenza del Consiglio Generale della Comunità. I beni, tuttavia, continuavano ad essere di proprietà dei regolieri, come dimostrato dalla sentenza 27 agosto 1607 con cui il Senato Veneto respinse il tentativo della Comunità Cadorina di far propri i boschi regolieri. Secondo altri, come il Comune di Santo Stefano di Cadore nella controversia decisa dal Commissario Usi Civici nella Venezia Giulia e nell'Alto Veneto con la sentenza 31 marzo 1942, in *Comunioni Familiari Montane,* (a cura di ROMAGNOLI EMILIO TREBESCHI CESARE)*, cit.* pp. 294 e ss., con il termine vizza si intendevano le concessioni di boschi di "proprietà" della Magnifica Comunità Cadorina alle singole Regole.

[5] La Corte Costituzionale nella sentenza del 1° aprile 1993, n. 133, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1993, pp. 279 e ss. ha dichiarato costituzionalmente legittimo il potere del Commissario liquidatore di promuovere d'ufficio i giudizi sull'accertamento della *qualitas soli*. In generale vige il principio dispositivo in forza del quale la tutela giurisdizionale dei diritti può essere attiva dalla parte, nonché sul principio di terzietà del giudice. Nel processo commissariale viene invece consentito allo stesso Giudice di attivare il procedimento giudiziale, in quanto tale potere tutela "l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio". L'orientamento è stato confermato anche dalla successiva sentenza 20 febbraio 1995, n. 46, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1995, p. 145. A commento della prima pronuncia del giudice delle leggi cfr.

GERMANO' ALBERTO, *La tutela della natura civica delle terre e degli usi quale interesse pubblico generale: il* dictum *della Corte Costituzionale*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1993, pp. 280 e ss.; PETRONIO UGO, *La Corte Costituzionale timida*, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1994, p. 80, pp. 80 e ss.; a commento della seconda U. Petronio, *Ad avere l'ultima parola…, …,* in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1995, pp. 146 e ss. Tale orientamento è stato confermato anche di recente dalla sentenza della Corte Costituzionale del 24 luglio 2025, n. 125, in *Foro It.*, 2026, 1, 4, p. 939, che pur rilevando una evidente tensione con il diritto alla difesa e il principio della terzietà del giudice ha ritenuto che in assenza di un intervento legislativo in materia l'interesse nazionale alla tutela ambientale dei beni collettivi sia ancora tutelato attraverso i poteri di impulso processuale affidati al Commissario.

[6] In *Rassegna di giurisprudenza sugli usi civici* (a cura di FLORE GIUSEPPE, SINISCALCHI ANTONIO, TAMBURRINO GIUSEPPE), Giuffré, Milano, 1956, p. 93 si cita la sentenza della Cassazione del 14 maggio 1932, n. 1831. Più di recente cfr. anche Cass. civ., sez. II, 14 ottobre 2014, n. 22177 : *"Nel procedimento per la liquidazione degli usi civici, la peculiarità della materia, che affonda le sue radici nella storia del feudo e della proprietà collettiva, con conseguente difficoltà di rinvenire e procurarsi la prova della demanialità civica di un terreno, giustifica non solo l'attenuazione del principio dell'onere della prova, ma anche il particolare potere d'accertamento d'ufficio, previsto dall'art. 29 della legge 16 giugno 1927, n. 1776, che consente al giudice di disporre indagini storico-documentali, affidate ad un professionista esperto nella materia, al fine di colmare le eventuali lacune istruttorie in cui siano incorse le parti"*. Sul tema v. anche FULCINITI, Ancora *sui poteri officiosi del Commissario usi civici,* in *Diritto e giurisprudenza agraria, alimentare e dell'ambiente,* 2024, pp. 1 e ss.18/11/2026

[7] Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per le Puglie, 4 febbraio 1929, in *Rassegna di giurisprudenza sugli usi civici*, *cit.*, p. 93.

[8] Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Lombardia e il Basso Veneto, 17 luglio 1928 in *Rassegna di giurisprudenza sugli usi civici*, *cit.*, p. 98.

[9] *Rassegna di giurisprudenza sugli usi civici*, *cit.,* p. 99.

[10] In tema di attualità dei poteri istruttori officiosi ex art. 29 L. n. 1766/1927 e di funzione integrativa della Consulenza Tecnica d'Ufficio storico-demaniale a fronte delle difficoltà della *probatio*, v. da ultimo Cass. Civ., Sez. III, 28 settembre 2021, n. 26262; nonché Cass. Civ., Sez. Un., 10 maggio 2023, n. 12580.

[11] RAFFAGLIO GIOVANNI, *Diritti promiscui demani comunali usi civici,* Società Editrice Libraia, Milano 1939, p. 360.

[12] RAFFAGLIO GIOVANNI, *Diritti promiscui, cit.,* p. 363. Davide Winspeare fu procuratore generale della Commissione feudale che venne istituita l'11 novembre 1807 con il compito di dirimere le controversie tra i baroni e i comuni. Il procuratore generale aveva il compito di difendere le ragioni dei comuni e di iniziare anche d'ufficio le cause dei comuni contro i baroni (CANDELORO GIORGIO, *Storia dell'Italia moderna. Vol. I, Le origini del risorgimento*, Feltrinelli, Milano, 1978, pp. 332 e ss.).

[13] RAFFAGLIO GIOVANNI, *Diritti promiscui, cit.,* p. 368.

[14] RAFFAGLIO GIOVANNI, *Diritti promiscui, cit.,* p. 369.

[15] RAFFAGLIO GIOVANNI, *Diritti promiscui, cit.,* p. 364.

[16] Sulle Carte di Regola cfr. NEQUIRITO MAURO, *Le "Regole" nel Trentino dall'antica origine alla realtà contemporanea,* Regola Feudale di Predazzo, Preazzo, 2015, pp. 14 e ss.

[17] RAFFAGLIO GIOVANNI, *Diritti promiscui, cit.,* p. 369.

[18] RAFFAGLIO GIOVANNI, *Diritti promiscui, cit.,* p. 370.

[19] Ordinanza della Cass. civ., Sez. II, 9 settembre 2021, n. 24390 In Sito Il caso.it, 2021.

[20] Cass. civ., Sez. II, 6 maggio 1980, n. 2986, in www.demaniocivico.it. Per provare la natura feudale di un territorio si ricorre all'atto d'investitura e di concessione in feudo. In difetto la natura feudale può desumersi anche da altri fonti ritenute equipollenti quali i quinternoni o gli apprezzi, cfr. Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 21 dicembre 2016, n. 26605: "*In tema di usi civici, la ricerca della prova della natura feudale di un territorio, onde applicare il principio* "ubi feuda, ibi demania"*, non va intesa nello stesso senso della dimostrazione della proprietà, sottesa all'azione di revindica di diritto comune, dovendo essere svolta esclusivamente nel campo della prova documentale propria del diritto feudale; sicché, ove non possa farsi capo all'atto d'investitura e di concessione in feudo, la dimostrazione della natura feudale di un territorio, sul quale la popolazione abitante accampa diritti di uso civico, può ben desumersi da fonti equipollenti, inerenti al possesso del territorio in feudo, quali: i quinternioni o registri di iscrizione del feudo; i rilevi, che nella successione feudale tenevano luogo della relativa investitura; i cedolari del pagamento dell'adoa, che sostituiva l'obbligo di prestazione del servizio militare".*

[21] Cass., Sez. Un., 16 luglio 1958, n. 2598 in *Rivista Giuridica Umbro-Abruzzese*, 1960, pp. 197 e ss. con nota di CERVATI G. "*La prova dei cosiddetti demani di usi civici*".

[22] Cfr. sentenza Cass. civ., Sez. V, 12 gennaio 2025, n. 769.

[23] RAFFAGLIO GIOVANNI, Diritti promiscui, cit., pp. 152 e ss

[24] RAFFAGLIO GIOVANNI, Diritti promiscui, cit., p. 199.

[25] Cass. civ, 18 dicembre 1952 n. 3233 in *Foro it*, 1953, I, p. 966.

[26] Commissario per la liquidazione degli usi civici del Veneto del 30 aprile 1971 in Usi civici e Regole in Regione del Veneto, Regione del Veneto, Venezia, 2016, p. 21